

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3241

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZO, BUTTÈ, TRUZZI, LONGONI, BIANCHI FORTUNATO,  
CASTELLI, STELLA**

*Presentata il 17 giugno 1966*

Modificazioni ed integrazioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, per il settore risiero

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'esportazione ha sempre rappresentato, e tuttora rappresenta, l'elemento determinante per il regolare andamento del mercato risiero italiano. È infatti noto che la produzione nazionale di riso è, di regola, sensibilmente superiore al fabbisogno interno. Nel decennio 1948-1957 il quantitativo di riso venduto annualmente all'estero, ha rappresentato mediamente ben il 40,53 per cento della produzione; nell'ultimo quinquennio 1960-1964 la stessa percentuale media risulta del 32,72 per cento. Ad una così sensibile esportazione non si contrappongono praticamente operazioni di importazione e quindi il commercio del riso verso altri Paesi rappresenta non solo un fattore nettamente positivo per la nostra bilancia commerciale ma condiziona direttamente, con effetti immediati, la stabilità e la evoluzione del mercato interno.

Nessun altro prodotto agricolo presenta una situazione analoga o, quanto meno, paragonabile a quella del riso; la percentuale delle esportazioni rispetto alle produzioni annuali risulta, nella maggioranza dei casi, di gran lunga inferiore a quella del riso e contenuta in termini non rilevanti; per molti prodotti le importazioni superano le esportazioni. Ne consegue che le vendite all'estero, pur se importanti sotto il profilo economico e nei

riguardi della bilancia commerciale, non hanno praticamente influenza sull'andamento del mercato di questi prodotti.

È stata quindi l'importanza stessa della esportazione del riso a suggerire, già nel passato, una sua particolare regolamentazione che appare però giustificata anche dal fatto, che il riso presenta aspetti del tutto peculiari e caratteristici.

Sotto il profilo produttivo, è da considerare che le singole varietà non hanno, per gli altri cereali e in genere per tutti i prodotti agricoli, particolare rilevanza, mentre invece assumono per il riso spiccata importanza, avendo ciascuna una propria quotazione ed un proprio mercato. Lo stesso decreto presidenziale 18 novembre 1965 classifica ufficialmente ben 24 varietà di riso, ripartite in quattro gruppi (comuni, semifini, fini e superfini).

Sotto il profilo economico, abbiamo già rilevato in che modo l'esportazione condizioni l'ordinato svolgimento della campagna di commercializzazione. Perciò è indispensabile consentire il tempestivo avvio delle vendite all'estero sin dalle prime settimane di raccolto, in modo da evitare che le rilevanti eccedenze vengano a gravare sul mercato interno, facendo slittare i prezzi a danno, soprattutto, dei piccoli coltivatori, e obbligando l'or-

ganismo nazionale di intervento ad effettuare ingenti e costosi acquisti di risone; nello stesso tempo è però opportuno evitare che una esagerata esportazione possa incidere sul quantitativo indispensabile al fabbisogno interno e quindi favorire una eccessiva lievitazione dei prezzi. È opportuno ripetere che per il mercato degli altri nostri prodotti agricoli non esistono pericoli del genere.

Dal punto di vista mercantile, le vendite dei cereali e degli altri prodotti agricoli avvengono normalmente allo stato greggio; il riso subisce invece, quasi sempre, una preventiva lavorazione, per cui viene usualmente distinto in semigreggio, mercantile, lavorato di primo e lavorato di secondo grado. Il valore delle singole partite non varia soltanto in funzione della varietà e del grado di lavorazione, ma anche in relazione alle effettive caratteristiche merceologiche, valutate in percentuale ai difetti, così indicati nei provvedimenti del C.I.P.: grani gessati, grani vaiolati, grani ambrati, grani macchiati e grani gialli. Deve inoltre essere tenuto conto della percentuale di rottura e della resa effettiva alla lavorazione.

Neppure questi problemi sussistono per gli altri cereali, il cui prezzo viene fissato soltanto in base alla differenza peso per ettolitro e alla presenza di corpi estranei o di bianconati, né per gli altri prodotti agricoli in genere, usualmente distinti sotto l'essenziale aspetto qualitativo (prima scelta, seconda scelta, ecc.).

Diverso è pure il modo di esportazione del riso rispetto a quello normalmente praticato per gli altri cereali. Il riso viene venduto prevalentemente in quantitativi modesti, la maggior parte delle volte nell'ordine del carico di un vagone ferroviario e cioè di circa 150 quintali; frequentemente vengono immessi, nello stesso vagone, quantitativi di merce diversa per varietà, grado di lavorazione e caratteristiche merceologiche: il che richiede personale esperto e qualificato ad eseguire i controlli e gli accertamenti.

Per soddisfare, nel modo migliore possibile, a tutte queste complesse esigenze, venne, a suo tempo, predisposta e progressivamente perfezionata una specifica disciplina legislativa per l'esportazione del riso, che trovava i suoi elementi essenziali nei provvedimenti — tuttora vigenti — concernenti la determinazione dei risi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale diretto all'estero, l'applicazione del marchio nazionale alla esportazione del riso e i controlli da eseguirsi dall'Istituto del commercio con l'estero (legge

29 novembre 1928, n. 2842, modificata con regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587); in quelli concernenti l'istituzione dell'Ente nazionale risi e la facoltà ad esso attribuita di provvedere al campionamento del riso destinato all'estero (legge 21 dicembre 1931, e successive modificazioni — regio decreto 18 gennaio 1932, n. 55); e, infine, nei poteri attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine alla concessione di vere e proprie sovvenzioni — a quel tempo usualmente definite « rettifiche prezzo » — a favore dell'esportazione (legge 15 febbraio 1963, n. 242).

La necessità di una regolamentazione specifica per il settore risiero, distinta e diversa da quella stabilita per altri prodotti agricoli, è stata riconosciuta dalla stessa Comunità economica europea, la quale ha infatti disposto la graduale attuazione dell'organizzazione comune del mercato del riso con un apposito regolamento del 5 febbraio 1964, n. 16/64.

Ma a questo principio, ispirato da concrete esigenze e da incontrovertibili necessità, non risultano essersi recentemente attenuti gli organi responsabili del nostro Paese: infatti, con il decreto-legge 29 dicembre 1964, n. 1351, convertito in legge 19 febbraio 1965, n. 28, si è ritenuto di poter regolamentare la materia concernente l'esportazione del riso e, in particolare, la concessione delle agevolazioni previste dal regolamento comunitario, in modo del tutto identico a quello stabilito per altri prodotti, e in particolare per il latte, i lattiero-caseari e le carni bovine.

Questa legge prevede che:

le disposizioni, le condizioni, nonché la misura della agevolazione finanziaria per la esportazione siano stabilite con decreto del ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero (articolo 6);

l'ammontare della stessa agevolazione finanziaria sia determinato dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente forniti dagli Organi comunitari (articolo 7);

inoltre, per l'applicazione delle disposizioni relative a tali agevolazioni finanziarie e per il loro conteggio, viene prescritta (articolo 9) la osservanza delle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi. Ciò significa che deve essere osservata una procedura estremamente complessa, in parte stabilita con norme che risalgono addirittura al 1896. Il materiale

pagamento segue poi nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti di contabilità dello Stato.

Al di fuori di ogni considerazione, è la stessa realtà a dimostrare che l'applicazione di queste norme si presenta complicata e gravemente dannosa. Tutti i settori produttivi nazionali, già assoggettati alla regolamentazione comunitaria del mercato, lamentano da tempo che la concessione delle agevolazioni alla esportazione, previste dai singoli regolamenti della Comunità, non abbia ancora trovato, nel nostro Paese, una soddisfacente applicazione. Essi denunciano, in particolare, l'estrema lentezza e l'eccessivo ritardo con i quali esse vengono determinate e materialmente corrisposte.

Non si può negare che la citata legge 19 febbraio 1965, n. 28, sembra aver trascurato tutti quegli elementari principi che reggono e favoriscono gli scambi, considerando il problema essenzialmente sotto un profilo rigidamente burocratico; solo così si spiega che sia stato previsto il preventivo concerto di ben sei Ministeri per l'adozione di provvedimenti che esigono tempestività, prontezza e riservatezza; che sia stato fissato il criterio di assumere le determinazioni solo in base ad elementi di calcolo e non anche ad una obiettiva valutazione della situazione mercantile; che, infine, si sia fatto ricorso a disposizioni ormai superate e notoriamente non efficienti.

Anche il riso, sin da quest'anno, avrebbe dovuto sottostare a questa criticata disciplina, ma l'eccezionale scarsità della produzione 1965 ha logicamente suggerito agli Organi governativi di non concedere alcuna agevolazione a favore della esportazione del riso. Pertanto nel corso di questa campagna le norme di cui alla più volte citata legge 19 febbraio 1965, n. 28, non hanno trovato, per quanto riguarda la concessione delle agevolazioni finanziarie alla esportazione, applicazione alcuna nel settore risiero.

Ci avviciniamo però rapidamente all'inizio del nuovo raccolto 1966 e allora, salvo gravi, imprevedibili calamità, la situazione sarà radicalmente diversa. La produzione di riso è prevista quantitativamente assai superiore a quella degli ultimi anni e dovrebbe mettere a disposizione per l'esportazione non meno di 2.500.000 quintali di risone. Ma nessun operatore italiano sarà in grado di concludere vendite all'estero del nostro prodotto se non potrà fare affidamento su congrue agevolazioni finanziarie, ovvero su quelle « restituzioni » previste ed ammesse dal Regolamento della Comunità economica europea.

In tale situazione è ben naturale che il settore risiero consideri con estrema preoccupazione le amare esperienze degli altri campi produttivi ed invochi adeguati e tempestivi provvedimenti essendo di vitale importanza, per le sorti del mercato, il poter procedere, sin dalle prime settimane di raccolto, a consistenti vendite all'estero.

Data l'importanza e la delicatezza dei problemi che involgono l'esportazione del riso non si riesce, in verità, a comprendere perché la legge 19 febbraio 1965 abbia totalmente ignorato quella normativa che già disciplinava l'esportazione stessa e che, obiettivamente, rispondeva alle necessità del settore. Né si spiega per quali motivi sia stata così profondamente turbata una situazione soddisfacente, complicando, fra l'altro, notevolmente le cose.

Sorprende altresì il fatto che in tale nuova legge il riso venga considerato alla stregua di altri prodotti — quali il latte, i lattiero-caseari e le carni bovine — che hanno necessità e problemi profondamente diversi. Basta, in merito, considerare i più recenti dati pubblicati dall'I.N.E.A. nell'Annuario dell'Agricoltura Italiana.

Per il riso l'interscambio risulta costantemente in netto attivo (indicato per il 1963 in oltre 13 miliardi di lire) essendosi verificata un'esportazione pari a circa un terzo della produzione totale e non essendosi praticamente verificata alcuna importazione. Per gli altri prodotti citati la situazione è diametralmente opposta. Per le carni bovine, la cui produzione media, durante il quinquennio 1960-1964, viene indicata in oltre 10 milioni di quintali all'anno, l'esportazione non ha alcuna rilevanza mentre si registra una forte importazione, così che il passivo dell'interscambio si aggira intorno ai 250 miliardi di lire. Anche per il latte le esportazioni sono praticamente insignificanti mentre su di una produzione casearia di oltre 4 milioni di quintali, soltanto 250.000 quintali risultano esportati; si registra, per contro, un'importazione annua di oltre un milione di quintali, cosicché, anche per questo settore, l'interscambio denuncia un passivo di oltre 30 miliardi di lire all'anno.

Le cifre, i dati, le notizie che abbiamo riportato dimostrano che i problemi concernenti l'esportazione del riso non possono, in alcun modo, considerarsi analoghi o, tanto meno, identificarsi con quelli degli altri settori che la legge ha accomunato; che l'applicazione, in altri campi produttivi, delle norme previste dalla legge 19 febbraio 1965, n. 28, per la parte

che concerne le agevolazioni finanziarie che dovrebbero favorire l'esportazione, è stata del tutto negativa a causa di gravi danni e perdite; che l'estensione delle norme stesse al settore risiero e i conseguenti ostacoli che fatalmente ne deriverebbero, potrebbero compromettere irreparabilmente l'ordinato sviluppo delle vendite all'estero delle nostre eccedenze, con quelle conseguenze di estrema gravità di cui si è già detto.

È questa realtà a suggerire, o, per meglio dire, ad imporre, un diverso e specifico trattamento per i problemi dell'esportazione del riso, così come già era stato disposto nel passato. È però opportuno chiarire che la questione riguarda esclusivamente l'esportazione ed il così detto « regime delle restituzioni », ovverosia della concessione di quelle agevolazioni finanziarie che sono espressamente consentite dal Regolamento della Comunità e che hanno lo scopo di favorire il collocamento delle nostre eccedenze nell'ambito degli altri Paesi membri, e, eventualmente, dei Paesi terzi. Infatti, per quanto riguarda le importazioni e i conseguenti prelievi non sembra esservi motivi per modificare le disposizioni dettate dalla già citata legge 19 febbraio 1965, n. 28.

È altresì da tener presente che, con l'entrata in vigore della fase definitiva del Mercato Comune (che, per il settore risiero, è prevista a partire dal 1° settembre 1967), questi problemi saranno in gran parte risolti o superati. Si tratta quindi di trovare urgentemente (prima cioè che si dia inizio al nuovo raccolto del risone) una soluzione transitoria, valida sino a tale data, che consenta alla nostra economia risicola di inserirsi nell'organizzazione e nel sistema comunitario, per assumere, nel quadro degli scambi fra i sei Paesi membri, quel posto predominante cui essa legittimamente aspira e che deve essere acquisito anche nell'interesse della stessa economia nazionale.

Fortunatamente non è necessaria l'emana- zione di nuovi o complessi provvedimenti per dare una soluzione ai diversi problemi sollevati e, cioè, per garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti concernenti la misura delle agevolazioni finanziarie a favore della esportazione del riso e le condizioni per l'erogazione; per ovviare alla lentezza lamentata nei controlli, nei conteggi e nei pagamenti, conseguenza esclusiva dell'applicazione di procedure ormai superate o non adeguate. Infatti, già esistono, ed hanno tuttora piena validità, precise disposizioni di legge che riguardano l'esportazione del riso e che nel pas-

sato — sino all'anno scorso — hanno trovato utile e pratica applicazione. In sostanza, basterebbe perciò precisare che, in deroga a quanto disposto dalla legge 19 febbraio 1965, n. 28, per le determinazioni concernenti le agevolazioni finanziarie a favore della esportazione del riso, valgano le norme già in vigore e precisamente:

a) la legge 15 febbraio 1963, n. 242, articolo 1, per la determinazione delle disposizioni, delle condizioni e della misura dell'agevolazione finanziaria (« restituzione »);

b) il Regolamento della C.E.E. 16/64 e la vigente Tabella *Export* per i documenti che devono accompagnare la merce avviata alla esportazione;

c) il decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito in legge 29 novembre 1928, n. 2842 e successive modificazioni, nonché il regio decreto 18 gennaio 1932, n. 55, per i prelievi e le analisi di campioni di riso della merce avviata alla esportazione e per la risoluzione delle eventuali controversie.

Il conseguente sveltimento e snellimento di tutte le pratiche procedurali in ordine ai controlli e alle analisi qualitative della merce e ai successivi calcoli dell'ammontare delle « restituzioni » dovrebbe consentire ai competenti Uffici finanziari dello Stato (Intendenze di finanza) di provvedere alla effettiva liquidazione delle restituzioni stesse entro un termine di tempo assai più breve di quello sinora praticato, evitando così quei dannosi ed onerosi ritardi che l'applicazione di norme non adeguate necessariamente comporta.

A tutto ciò si provvede con l'allegata proposta di legge: infatti, con l'articolo 1, viene confermata, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 242, la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'adozione di tutte le disposizioni in ordine all'ammontare delle restituzioni a favore della esportazione del riso: ciò consentirà la tempestiva approvazione e pubblicazione dei provvedimenti necessari e, soprattutto, la regolamentazione dell'esportazione, attraverso l'oculata commisurazione della « restituzione », per tenere in equilibrio il mercato interno.

L'articolo 2, confermando l'obbligo della presentazione in dogana dei documenti previsti dalla Tabella *Export* vigente e della successiva restituzione all'Ente Nazionale Risi di alcuni dei documenti stessi, ha lo scopo di favorire e snellire la procedura per il calcolo della restituzione.

L'articolo 3 sancisce che al prelievo e alle analisi dei campioni di riso avviato alla

esportazione nonché alla risoluzione delle eventuali controversie si applichi, anziché la complessa procedura prevista dalle attuali leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi, quella contenuta nelle vigenti leggi concernenti i controlli sul riso da parte dell'Istituto commercio estero: procedura assai sbrigativa e sollecita che, da molti anni, risulta gradita ed apprezzata dagli stessi operatori.

L'articolo 4 conferma che la liquidazione ed il materiale pagamento delle somme spettanti agli esportatori a titolo di « restituzione » rimanga attribuito alle Intendenze di finanza, secondo quelle norme che dovranno essere stabilite con apposito decreto ministeriale, ma espressamente incarica l'Ente Nazionale Risi di provvedere, come praticato sino al 31 agosto 1965, al calcolo dell'ammontare effettivo della restituzione. In questo modo gli esportatori potranno conoscere, nel giro di poche settimane dalla effettiva esportazione, l'ammontare della restituzione ad essi spettante per le merci vendute all'estero e dovrebbe consentire alle Intendenze di finanza di provvedere più sollecitamente al pagamento delle somme stesse.

L'articolo 5, infine, si limita a confermare le norme già stabilite dalla legge 19 febbraio 1965, n. 28, per la copertura dell'onere derivante dalla concessione di restituzioni a favore dell'esportazione del riso demandando ai Ministri dell'agricoltura, delle finanze e del tesoro l'adozione dei provvedimenti necessari.

In definitiva nulla innova ma semplicemente conferma, sotto ogni aspetto, la procedura attuata sino all'anno scorso, con risultati riconosciuti generalmente soddisfacenti e rispondenti alle necessità del settore.

Onorevoli colleghi, l'approvazione di questa proposta di legge consentirà quindi di dare adeguata soluzione ai problemi dell'esportazione del riso e, nel contempo, eliminando ogni equivoco, servirà anche per unificare gli interventi evitando che più Organi debbano necessariamente eseguire — sia pure per scopi diversi — azioni praticamente identiche sulla stessa partita di merce, dando origine ad inutili e costosi doppioni, quali si verificano oggi, dal momento che le disposizioni della legge 19 febbraio 1965 si sono venute ad aggiungere e a sovrapporre alle precedenti disposizioni legislative, che sono rimaste in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1964, n. 1351, convertito in legge 19 febbraio 1965, n. 28, le disposizioni, le condizioni e la misura delle agevolazioni finanziarie a favore della esportazione del riso saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 242, dal Ministro per l'agricoltura e foreste, in relazione alla obiettiva valutazione dei prezzi del mercato internazionale in rapporto con i prezzi del mercato italiano, comunque sempre nei limiti risultanti dai Regolamenti e dalle norme della Comunità Economica Europea.

### ART. 2.

L'esportazione del riso è condizionata alla presentazione in Dogana dei documenti prescritti dal Regolamento n. 16/64 della C.E.E. e dalla vigente Tabella *Export*, e precisamente:

a) certificato di esportazione da rilasciarsi a richiesta degli interessati dal Ministero delle finanze su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 febbraio 1965, n. 28;

b) attestazione dell'Ente Nazionale Risi;

c) conferma doganale (Modello *Export* 12 per spedizioni via terra e Modello *Export* 14 per spedizioni via mare);

d) verbale di campionamento degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero;

e) certificato per la circolazione della merce (Modello *DD* 4) per la esportazione di risone, riso semigreggio e rotture di riso verso gli altri Paesi membri.

Come già sinora praticato e ai fini dei calcoli di cui al successivo articolo 4, i documenti indicati ai precedenti punti b), c), d), dovranno essere restituiti dai competenti Uffici doganali direttamente all'Ente Nazionale Risi previa compilazione ed apposizione dei visti di loro competenza.

### ART. 3.

I prelevamenti e le analisi dei campioni di riso avviati alla esportazione, ai fini del conteggio delle restituzioni spettanti agli esportatori, saranno effettuati dall'I.C.E. secondo la

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

procedura stabilita con il decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito in legge 29 novembre 1928, n. 2842 e successive modifiche, ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1932, n. 55.

Per la soluzione delle controversie fra l'I.C.E. e gli esportatori, relative alle analisi e agli accertamenti sulle partite esportate, si applica il procedimento previsto dagli articoli 11 e seguenti del citato decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486 e successive modifiche.

## ART. 4.

In relazione alla determinazione delle restituzioni di base, di cui al precedente articolo 1 e alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché alle risultanze delle analisi eseguite dall'I.C.E. ai sensi del precedente articolo 3, l'Ente Nazionale Risi provvederà a calcolare l'ammontare effettivo della restituzione a valere su ogni partita esportata, trasmettendo poi i relativi conteggi all'Intendenza di finanza competente per la liquidazione a favore dell'esportatore interessato, della somma spettante.

Per la liquidazione ed il materiale pagamento delle somme di cui al precedente comma, nonché la documentazione da allegare ai singoli conteggi, saranno osservate le norme che verranno stabilite dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

## ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si farà fronte mediante una quota delle entrate di cui all'articolo 16 della legge 19 febbraio 1965, n. 28, che sarà determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.